

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n. 46-2480

**Legge Regionale del 7 maggio 2013, n. 8 "Legge Finanziaria per l'anno 2013", art. 12 "Impianti olimpici di proprietà regionale" - Criteri per la concessione dei contributi ai comuni olimpici stagione sciistica 2015/2016.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

La legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito *"Piano degli Interventi"* ed ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature.

La legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono in parte siti nel Comprensorio della c.d. Vialattea ed in parte nel Comprensorio di Bardonecchia e sono una risorsa importantissima nel territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell'intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali.

A seguito dell'evento Olimpico vennero, quindi, attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l'Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285.

Anche alla luce di dati recenti forniti da ricerche specifiche, si può affermare che per lungo tempo il turismo di montagna piemontese è stato sottovalutato e pochi sono stati gli investimenti nel settore, ma in seguito alle Olimpiadi Invernali la scenario è mutato considerevolmente.

Tuttavia, aumentando il numero delle persone che "visitano" le nostre montagne, sono cresciuti anche coloro che non si trovano in possesso delle nozioni per viverla in sicurezza. E' diventato, quindi prioritario garantire il sicuro esercizio di attività sportive.

In quest'ottica, il turismo montano assume un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

Il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

Certamente, i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine anche nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza.

Tali scenari - soprattutto dopo la legge 24.12.2003, n. 363 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"* - hanno imposto alle istituzioni regionali di

prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire, senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno, il divertimento della montagna e la libertà dello sport.

Stante quanto sopra premesso:

visto che la Regione Piemonte ha approvato, nell'ambito dei principi contenuti nella citata legislazione nazionale, la L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*", allo scopo di infondere un senso di sicurezza tra chi si trova sulla neve attraverso la valorizzazione ambientale e socio-economica di tutte le aree sciabili e delle attività connesse alla pratica dello sci;

considerato che negli anni è stata registrata la necessità di un impegno diretto della Regione per garantire la custodia, manutenzione e gestione degli impianti sulla base di specifiche previsioni normative (ll.rr. n. 22/2007 e 2/2009), ovvero sulla base di provvedimenti via assunti dalla Giunta regionale;

preso atto che nella partita generale delle strutture olimpiche, restavano aperte le problematiche connesse alla gestione degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento programmato che unitamente alle piste da sci, per ragioni diverse e dopo diversi anni dallo svolgimento delle olimpiadi invernali, erano ancora, incongruamente compresi tra le proprietà regionali;

ritenuto opportuno regolamentare definitivamente tale situazione così da superare le condizioni di incertezza che si sono nel tempo determinate assicurando la regolare prosecuzione delle attività;

appurato che l'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "*Legge finanziaria per l'anno 2013*", ha disposto il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci, di cui agli art. 29, comma 1 e 16 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.;

constatato che l'art. 12, comma 4, della L.R. n. 8/2013 ha disposto, pertanto, di conferire ai Comuni (o alle Unioni di Comuni se già costituite), soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituenti le aree sciabili (piste, impianti di innevamento e impianti di risalita);

verificato, inoltre, che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 74/1989 sono già titolari, nel caso di realtà insistenti sul loro territorio, del rilascio delle concessioni di esercizio degli impianti di risalita e possono assumere la gestione diretta degli impianti (cfr. art. 12, c. 5 della stessa L.R.);

preso atto che l'intervento legislativo ha avuto l'obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardare la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorire la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento;

considerato che, secondo quanto disposto all'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, a fronte del trasferimento della titolarità dei beni, la Giunta regionale assicura l'erogazione annuale di un contributo determinato, per la prossima stagione sciistica 2015/2016, in base ai criteri e con le

modalità definite nell'Allegato 1 "*Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

appurato che il documento allegato alla presente deliberazione, in armonia con quanto indicato nella legge, dispone il sostegno di iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza esclusivamente attraverso il sostegno alle spese di innevamento artificiale per la prossima stagione sciistica 2015/2016;

preso atto, tuttavia che, ai sensi dell'art. 12, comma 5, la Giunta potrà stabilire, in relazione a specifiche e motivate esigenze, di integrare e/o modificare il presente provvedimento allo scopo di contribuire al sostegno dei Comuni in caso di necessità di revisione degli impianti a fune oggetto di trasferimento;

considerata, poi, l'esperienza acquisita per la concessione dei contributi relativi all'innervamento artificiale secondo le disposizioni previste all'art. 42 della L.R. n. 2/09 s.m.i., e ritenuto opportuno utilizzare, anche per il conteggio del contributo forfetario da destinare ai Comuni Olimpici per la prossima stagione 2015/2016, i medesimi parametri utilizzati per le precedenti stagioni sciistiche 2013/2014 e 2014/2015 di cui alla D.G.R. n. 63 – 6553 del 22.10.2013 ed alla D.G.R. n. 22 – 478 del 24.10.2014;

considerato, quindi, che con i citati criteri sono stati assegnati i contributi per la stagione 2013/2014 con D.D. n. 568 del 22.11.2013 e per la stagione 2014/2015 con D.D. n. 292 del 11.06.2014;

visti i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 28.01.2014, n. 75 del 18.12.2013, n. 10 del 13.02.2014, n. 11 del 13.02.2014 e n. 8 del 5.02.2014 adottati in attuazione dell'art. 12, comma 3 della L.R. n. 8/2013;

vista la Legge Regionale 14 maggio 2015 n. 9 "*Legge finanziaria per l'anno 2015*";

vista la Legge Regionale 15 maggio 2015 n. 10 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015 - 2017*";

considerato che i Comuni Olimpici hanno provveduto nel corso del 2013 all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di innevamento e gestione delle piste e degli impianti oggetto di trasferimento per tre stagioni sciistiche, è necessario garantire ai Comuni stessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, un adeguato sostegno economico anche per la stagione 2015/2016 come già avvenuto per le due precedenti stagioni, nel rispetto di quanto disposto all'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013 ed ai criteri che annualmente la Giunta regionale approva; stabilito, quindi, che per la prossima stagione sciistica 2015/2016 si utilizzeranno, analogamente a quanto già stabilito con D.G.R. n. 36 – 6553 del 22.10.2013 per la stagione 2013/2014 e con D.G.R. n. 22 – 478 del 24.10.2014 per la stagione 2014/2015, le risorse finanziarie pari ad € 3.630.000,00 impegnate con D.D. n. 292 dell'11.06.2014 e disponibili sull'UPB A2004A1, capitolo 151245 "*Contributi per l'esercizio e la conservazione degli impianti di innevamento programmato e degli impianti di risalita trasferiti in proprietà agli Enti locali (art. 12 della L.R. n. 8/2013)*";

ritenuto, infine, di concedere un tempo ridotto, pari a 7 giorni, per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni, per la necessità di ottemperare alle disposizioni previste nell'ambito del D.Lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A. e così come richiesto anche dai Comuni stessi;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, per la stagione sciistica 2015/2016 il documento denominato “*Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici*”, predisposto in applicazione dell’art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione regionale;
- di dare atto che per la stagione sciistica 2015/2016 si utilizzeranno le risorse finanziarie pari ad € 3.630.000,00 impegnate con D.D. n. 292 dell’11.06.2014 sull’UPB DB 18091 (ora A2004A1), capitolo 151245;
- di stabilire che, per la presentazione delle istanze, i Comuni hanno un tempo ridotto pari a 7 giorni, allo scopo di ottemperare alle disposizioni previste nell’ambito del D.Lgs n. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A. e così come richiesto anche dai Comuni stessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato



## **REGIONE PIEMONTE**

**LEGGE REGIONALE del 7 maggio 2013, n. 8**  
*“Legge Finanziaria per l’anno 2013”*

**articolo 12**  
*“Impianti olimpici di proprietà regionale”*

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI  
CONTRIBUTI AI COMUNI OLIMPICI**

**STAGIONE SCIISTICA 2015/2016**

## Introduzione

La legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito “*Piano degli Interventi*” ed ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature. La legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono in parte siti nel Comprensorio della c.d. Vialattea ed in parte nel Comprensorio di Bardonecchia e sono una risorsa importantissima nel territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell’intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali.

Quindi, a seguito dell’evento Olimpico vennero attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l’Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285.

Anche alla luce di dati recenti forniti da ricerche specifiche, si può affermare che per lungo tempo il turismo di montagna piemontese è stato sottovalutato e pochi sono stati gli investimenti nel settore, ma in seguito alle Olimpiadi Invernali la scenario è mutato considerevolmente.

La montagna piemontese ha le risposte giuste sia per chi cerca tranquillità e relax, sia per chi vuol fare sport, in estate come in inverno. Tuttavia, aumentando il numero delle persone che “*visitano*” le nostre montagne, sono cresciuti anche coloro che non si trovano in possesso delle nozioni per viverla in sicurezza. E’ diventato, quindi prioritario garantire il sicuro esercizio di attività sportive.

Certamente, i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine anche nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza.

Tali scenari - soprattutto dopo la legge 24.12.2003, n. 363 “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*” - hanno imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire, senza rischi ed in qualsiasi periodo dell’anno, il divertimento della montagna e la libertà dello sport.

E’ in quest’ottica che la Regione Piemonte ha approvato, nell’ambito dei principi contenuti nella citata legislazione nazionale, la L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica*”, allo scopo di infondere un senso di sicurezza tra chi si trova sulla neve attraverso la valorizzazione ambientale e socio-economica di tutte le aree sciabili e delle attività connesse alla pratica dello sci.

Negli anni è stata registrata la necessità di un impegno diretto della Regione per garantire la custodia, manutenzione e gestione degli impianti sulla base di specifiche previsioni normative (ll.rr. n. 22/2007 e 2/2009), ovvero sulla base di provvedimenti via via assunti dalla Giunta regionale.

Nella partita generale delle strutture olimpiche, restavano aperte le problematiche connesse alla gestione degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento programmato che unitamente alle piste da sci, per ragioni diverse e dopo diversi anni dallo svolgimento delle olimpiadi invernali, erano ancora, incongruamente compresi tra le proprietà regionali.

Tale situazione ha richiesto una definitiva regolamentazione così da superare le condizioni di incertezza che si sono nel tempo determinate assicurando la regolare prosecuzione delle attività.

In quest'ottica, l'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "*Legge finanziaria per l'anno 2013*", ha disposto il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci, di cui agli art. 29, comma 1 e 16 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle piste medesime. L'art. 12, comma 4, della L.R. n. 8/2013 ha stabilito, infatti, il subentro dei Comuni nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti sino alla loro naturale scadenza.

La norma, pertanto, ha conferito ai Comuni, soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituenti le aree sciabili (piste, impianti di innevamento e impianti di risalita).

A fronte del trasferimento della titolarità dei beni, la Giunta regionale ha assicurato annualmente l'erogazione di contributi determinati in base ai criteri e con le modalità definite nel presente documento.

Questa è stata una vera e propria rivoluzione per gli impianti di risalita di Vialattea e Bardonecchia. Con questa scelta, il Piemonte si allinea a quanto già viene fatto dalle regioni come Trentino e Valle d'Aosta o dalla vicina Francia.

Questo documento dispone, per la prossima stagione sciistica 2015/2016 e come già avvenuto per le precedenti stagioni 2013/2014 e 2014/2015, la concessione di contributi a fondo perduto esclusivamente a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per la produzione della neve artificiale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12, comma 5, la Giunta potrà stabilire, in relazione a specifiche e motivate esigenze, di integrare e/o modificare il presente provvedimento allo scopo di contribuire al sostegno dei Comuni in caso di necessità di revisione degli impianti oggetto di trasferimento.

### **1.1 Finalità ed obiettivi**

Il presente documento, in armonia con quanto indicato nell'art. 12 della L.R. 8 del 7 maggio 2013, si propone di favorire la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi erogati a sostegno dell'innevamento artificiale, manutenzione e gestione degli impianti di innevamento, nella stagione sciistica 2015/2016.

### **1.2 Localizzazione degli interventi**

Le aree su cui insistono gli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato, come individuati all'art. 29, comma 1, della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'art. 16 della medesima legge così come trasferite ai Comuni con decreti del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. n. 8/2013.

### **1.3 Soggetti Beneficiari**

Comuni o Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013.

### **1.4 Tipologie di interventi finanziabili**

Il presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 2/2009 s.m.i. e nella L.R. n. 8/2013, concede un contributo forfetario per la stagione sciistica 2015/2016 a favore di interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle piste da sci **esclusivamente** attraverso la produzione di neve programmata.

Tali spese, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/09 s.m.i., si riferiscono, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione e custodia, del personale specifico addetto alla produzione di neve, dei carburanti, degli ammortamenti di beni di proprietà del gestore, così come sono regolamentati con idoneo provvedimento tra Comune beneficiario e gestore dell'impianto di innevamento stesso. Questo documento dispone la concessione di contributi a fondo perduto esclusivamente a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per la produzione della neve programmata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12, comma 5, la Giunta potrà stabilire, in relazione a specifiche e motivate esigenze, di integrare e/o modificare il presente provvedimento allo scopo di contribuire al sostegno dei Comuni in caso di necessità di revisione degli impianti a fune oggetto di trasferimento.

### **1.5 Criteri generali di calcolo del contributo**

Sulla base dell'esperienza acquisita per la concessione dei contributi relativi all'innevamento programmato secondo le disposizioni previste all'art. 42 della L.R. n. 2/09 s.m.i., il conteggio del contributo forfetario da assegnare ai Comuni Olimpici, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013, verrà effettuato con i medesimi parametri utilizzati per le precedenti stagioni sciistiche 2013/2014 e 2014/2015 di cui alla D.G.R. n. 63 – 6553 del 22.10.2013 ed alla D.G.R. n. 22 – 478 del 27.10.2014.



Il presente documento destina, pertanto, un contributo massimo pari al 60%, calcolato sull'ammontare delle spese sostenute, per la stagione sciistica 2015/2016 per la produzione di neve programmata.

Il contributo relativo alla produzione di neve programmata ed alla gestione e manutenzione degli impianti di innevamento viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento stessi, ivi comprese le tubazioni di raccordo e di adduzione dell'acqua, di proprietà regionale in dotazione al richiedente.

Il calcolo del contributo avverrà moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario, al netto di I.V.A., pari ad €2.3 al mc di neve.

La spesa ammissibile è computata al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

***Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista (60%), si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.***

Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica Sportiva, Via Avogadro, 30 - 10121 TORINO.

## **1.6 Criteri generali di valutazione**

Le domande di contributo presentate dai Comuni di cui al paragrafo 1.3 saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali nei termini che seguono.

### **1.6.1 Verifica formale**

Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel presente documento:

1. Domanda di contributo presentata entro i termini di cui al successivo paragrafo 1.8 regolarmente sottoscritta;
2. Soggetto beneficiario rientrante tra quelli indicati al paragrafo 1.3;
3. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi del presente documento e dell'art. 12 della L.R. n. 8/2013;
4. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicati “**non ammissibili**” le domande di contributo che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentate oltre il termine stabilito;
2. Non complete dei documenti richiesti (da fornire secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali );
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 8/2013 e dal presente documento.

Le relative istanze saranno giudicate **non ammissibili** e pertanto non finanziate.

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata.

Gli elenchi relativi alle domande finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo stesse.

L’esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Come già indicato, il contributo concesso per gli interventi relativi alla produzione di neve programmata, gestione e manutenzione degli impianti di innevamento, **NON E’ CUMULABILE** con ulteriori benefici ricevuti per i medesimi interventi nella stessa stagione sciistica.

Conseguentemente i proprietari/gestori delle piste da sci su cui insistono impianti già di proprietà regionale non potranno accedere, per le medesime piste, ai contributi per l’innnevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/09 s.m.i. Tale limitazione interviene al fine di evitare che la Regione Piemonte eroghi un doppio contributo all’innnevamento delle piste servite dagli impianti già di sua proprietà, una volta sotto forma di contributo forfetario all’ente locale, una seconda come contributo al gestore/proprietario ai sensi della citata L.R. n. 2/09 s.m.i..

### **1.7 Piano finanziario**

Le risorse necessarie per il finanziamento del presente documento, sono state definite con D.G.R. n. 36 – 6553 del 22.10.2013 che ha disposto di utilizzare, per le stagioni sciistiche 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, le risorse finanziarie pari ad €3.630.000,00 per ogni singola stagione di cui all’UPB DB 18091 (ora A 2004 A 1), capitolo 151245 ed impegnate con D.D. n. 568 del 22.11.2013 e con D.D. n. 292 dell’11.06.2014.

### **1.8 Presentazione delle candidature**

Il modello per la presentazione della richiesta di contributo sarà approvato con determina dirigenziale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Piemonte alla pagina [www.regione.piemonte.it/turismo/cms](http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms)

Le domande devono essere trasmesse a mezzo di messaggio di **posta elettronica certificata (P.E.C.)**, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*” al seguente indirizzo di posta: [culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it](mailto:culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it).

Farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

1. Esclusivamente file in formato pdf;
2. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
3. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
  - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
  - Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L'invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

Le candidature dovranno essere inviate, **entro e non oltre 7 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione del modello regionale.

I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente documento, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

**Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo per le medesime piste nella stessa stagione sciistica.**

**Analogamente, i proprietari/gestori delle piste da sci su cui insistono impianti già di proprietà regionale, non potranno accedere, per le medesime piste, ai contributi per l'innevamento programmato previsti dalla L.R. n. 2/09 s.m.i. .**

### **1.9 Liquidazione dei contributi**

I contributi concessi per la produzione della neve programmata, manutenzione e gestione degli impianti di innevamento, per la prossima stagione sciistica 2015/2016, saranno liquidati ai beneficiari - previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata – secondo le seguenti modalità:

- 3/7 dell'importo complessivo ad avvenuta presentazione di un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approvi l'ammontare delle spese sostenute nei primi 3 mesi della stagione sciistica (ottobre, novembre e dicembre 2015) per la produzione di neve artificiale, gestione e manutenzione degli impianti di innevamento e ne attesti la regolarità e l'attinenza;
- 4/7 dell'importo complessivo ad avvenuta presentazione di un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approvi l'ammontare delle spese sostenute nei successivi 4 mesi della stagione sciistica (gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016) per la produzione di neve artificiale, gestione e manutenzione degli impianti di innevamento e ne attesti la regolarità e l'attinenza.

Il modello da utilizzare per la richiesta di liquidazione del contributo sarà approvato con determina dirigenziale e pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

### **1.10 Revoca del contributo**

Fatto salvo il caso di rinuncia volontaria al contributo da parte del beneficiario, alla revoca del contributo assegnato si provvederà nei seguenti casi:

- l'attività sostenuta dal contributo regionale non è stata realizzata;
- la documentazione contabile di rendicontazione risulta non attinente all'attività sostenuta dal contributo o presenta delle irregolarità non sanabili;
- la mancata produzione della rendicontazione di spesa;

La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto con D.G.R. n. 115 – 1872 del 20.07.2015 *“Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo, codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2015”*.